


REVUE DES ETUDES TARDO-ANTIQUES

Histoire, textes, traductions, analyses, sources et prolongements de l'Antiquité Tardive

(RET)

publiée par l'Association « Textes pour l'Histoire de l'Antiquité Tardive » (THAT)

ANNEE ET TOME II
2012-2013



**Textes pour
l'Histoire de
l'Antiquité
Tardive**

REVUE DES ETUDES TARDO-ANTIQUES (RET)

COMITE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Nicole Belayche (École Pratique des Hautes Études, Paris), Giovanni de Bonfils (Università di Bari), Aldo Corcella (Università della Basilicata), Raffaella Cribiore (New York University), Kristoffel Demoen (Universiteit Gent), Elizabeth DePalma Digeser (University of California), Leah Di Segni (The Hebrew University of Jerusalem), José Antonio Fernández Delgado (Universidad de Salamanca), Jean-Luc Fournet (École Pratique des Hautes Études, Paris), Geoffrey Greatrex (University of Ottawa), Malcom Heath (University of Leeds), Peter Heather (King's College London), Philippe Hoffmann (École Pratique des Hautes Études, Paris), Enrico V. Maltese (Università di Torino), Arnaldo Marcone (Università di Roma 3), Mischa Meier (Universität Tübingen), Laura Miguélez-Cavero (Universidad de Salamanca), Claudio Moreschini (Università di Pisa), Robert J. Penella (Fordham University of New York), Lorenzo Perrone (Università di Bologna), Claudia Rapp (Universität Wien), Francesca Reduzzi (Università di Napoli « Federico II »), Jacques-Hubert Sautel (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, Paris), Claudia Schindler (Universität Hamburg), Antonio Stramaglia (Università di Cassino).

COMITE EDITORIAL

Eugenio Amato (Université de Nantes), Jean Bouffartigue (Université de Paris X-Nanterre), Jean-Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), Pierre Jaillette (Université de Lille 3), Juan Antonio Jiménez Sánchez (Universitat de Barcelona), Pierre-Louis Malosse (Université de Montpellier 3), Annick Martin (Université de Rennes 2), Sébastien Morlet (Université de Paris IV-Sorbonne), Bernard Pouderon (Université de Tours), Stéphane Ratti (Université de Bourgogne), Jacques Schamp (Université de Fribourg).

DIRECTEURS DE LA PUBLICATION

Eugenio Amato

Pierre-Louis Malosse

Peer-review. Les travaux adressés pour publication à la revue seront soumis – sous la forme d'un double anonymat – à évaluation par deux spécialistes, dont l'un au moins extérieur au comité scientifique ou éditorial. La liste des experts externes sera publiée tous les deux ans.

Normes pour les auteurs

Tous les travaux, rédigés de façon définitive, sont à soumettre par voie électronique en joignant un fichier texte au format word et pdf à l'adresse suivante :

Eugenio.Amato@univ-nantes.fr

La revue **ne publie de comptes rendus** que sous forme de recension critique détaillée ou d'article de synthèse (*review articles*). Elle apparaît **exclusivement par voie électronique** ; les tirés à part papier ne sont pas prévus.

Pour les **normes rédactionnelles détaillées**, ainsi que pour les **index complets** de chaque année et tome, prière de s'adresser à la page électronique de la revue :

<http://recherche.univ-montp3.fr/RET>

Le site électronique de la revue est hébergé par l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, route de Mende, F-34199 Montpellier cedex 5.

La mise en page professionnelle de la revue est assurée par Arun Maltese, Via Saettono 64, I-17011 Albisola Superiore (Italie) – E-mail : bear.am@savonaonline.it.

ISSN 2115-8266

ABUSI, TERRORE, VIOLENZA.
QUALCHE ESEMPIO DI ‘DISFUNZIONAMENTO’
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NEL IV SEC. D.C.*

Abstract: With all the rhetorical amplification of some formulas, realism and accuracy of the testimony by the rhetor Libanius of Antioch on the arbitrary administration of justice by the governors of Syriac metropolis impress the mark of cruelty upon the judicial practice of the time: tortures to wrest confessions or testimonies distinguished themselves by their unusual brutality. The study of the criminal justice system leads to a sociological analysis, although the juridical and social status was losing importance in light of the gravity of the crimes.

Keywords: interrogation; torture; flogging; violence; terror; humiliations; councilors; governors; Antioch; Libanius.

La testimonianza di Libanio di Antiochia appare di fondamentale importanza per “meglio lumeggiare¹” alcuni delicati problemi relativi all’amministrazione

* Il testo è una versione ampliata della relazione tenuta al XIX Convegno internazionale dell’Accademia Romanistica Costantiniana sul tema *Organizzare Sorvegliare Punire : il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità* (Spello-Perugia 25-27 giugno 2009), e attualmente in c. di s. nei relativi Atti del Convegno.

Si ringraziano i Referees – ovviamente anonimi – del presente articolo, che con le loro indicazioni hanno contribuito a migliorarlo.

Fonte principale utilizzata per la ricostruzione storica è Libanio di Antiochia, consultato nell’edizione curata da R. FÖRSTER (*Libanii Opera*, Leipzig 1903-1927), cui rimandano i passi citati, ad eccezione di alcune opere edite più recentemente e tradotte:

MARTIN = J. MARTIN – P. PETIT, *Libanios. Discours*, (I: disc. I; II: disc. II-X), Paris 1979-1988.

NORMAN = A.F. NORMAN, *Libanius. Selected Works*, I-II. (I: *The Julianic Orations 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24*; II 2, 50, 30, 45, 33, 23, 19, 20, 21, 22, 48,49, 47) 1969-1987; *Autobiography and Selected Letters*, London 1992.

CASELLA = M. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione. Libanio, Orazioni LVI, LVII, XLVI. Introduzione, Traduzione e Commento storico*, Pelorias 19, Messina 2010.

Altre fonti utilizzate per un’analisi comparativa sono: Ammiano Marcellino nell’edizione curata da A. SELEM, *Le Storie di Ammiano Marcellino*, Torino 1996; e l’*Historia Augusta* nell’edizione curata da P. SOVERINI, *Scrittori della Storia Augusta*, Torino 1983.

¹ Riprendo un’espressione che sintetizza l’appello lanciato intorno alla metà del secolo scorso da Giovanni Gualandi («Privilegi imperiali e dualità legislativa nel Basso Impero alla luce di alcuni

della giustizia nel IV secolo d.C., poiché offre, in particolare nelle orazioni, squarci di vita quotidiana legati all'ambiente del *dikasterion*, analizzando casi, talvolta pittoreschi, di cui egli stesso è stato testimone, e da cui si ricavano dati specifici sul comportamento dei giudici. Iniqui, venali e corruttibili, questi ultimi presentano spesso come comune denominatore una violenza brutale ed arbitraria, dal momento che ricorrevano con una certa prodigalità e noncuranza dello status dei condannati alle punizioni corporali.

Allargando lo sguardo ai testi letterari della Tarda antichità che si soffermano sui supplizi corporali² legati all'investigazione giudiziaria, può svilupparsi nel lettore l'idea che i Romani avessero una particolare attitudine all'esercizio della crudeltà, che mettessero una speciale fantasia nel dare sfogo a questa propensione, e che traessero un piacere sadico nell'infliggere sofferenze, talvolta gratuite. Ma si può davvero parlare di perversa crudeltà dei Romani, di efferatezza collettiva, di soddisfazione di una macabra voluttà di tormento?

Un confronto con le costituzioni imperiali porta sicuramente ad escludere che il sistema penale romano tardoantico fosse il prodotto di una gratuita crudeltà, così come studi recenti tendono a smorzare l'immagine della Tarda antichità come età di singolare violenza, e non fanno del termine violenza un sinonimo di quella fase della storia romana. Eppure, malgrado l'amplificazione retorica di alcune formule³, il realismo e la precisione di ogni singolo 'reportage libaniano', che verrà passato in rassegna, imprimono il sigillo della crudeltà alla prassi giudiziaria del tempo⁴.

Lunga è la lista dei governatori di Antiochia – su alcuni dei quali ci si soffermerà – il cui comune denominatore è quella "Judicial savagery" di cui parla MacMullen⁵: i condannati erano esposti all'arbitrio dei funzionari imperiali e non di rado sottoposti ad esecuzioni al di fuori della legalità (*μήτε καλέσας, μήτε*

testi di Libanio», *AG* 6 s., 25, 1959, pp. 5-34) sull'importanza dei testi di Libanio tanto per gli storici quanto per i giuristi.

² I *summa supplicia* definiti dal diritto – *vivi crematio, damnatio in crucem, capitis amputatio, damnatio ad bestias, culleus* – non vengono descritti dalle fonti giuridiche, quindi bisogna attingere alle fonti letterarie per trarne le caratteristiche peculiari.

³ Il testo standard negli studi di retorica, l'*Arte retorica* di Ermogene, con aneddoti o storie di violenza tratte dal mondo classico, avrebbe promosso una cultura della violenza: vd. E. BORMANN, «Fantasy and Rhetorical Vision: the Rhetorical Criticism of Social Reality», *QJS* 58, 1972, pp. 396-407.

⁴ Libanio vive (quasi per un secolo intero, dal 314 al 393) ed esercita la sua attività di oratore e di insegnante ad Antiochia. Sulla biografia di Libanio vd. B. SCHOULER, «Libanios en son temps, Libanios aujourd'hui», *Pallas* 60, 2002, pp. 151-164, e la recente monografia di J. WINTJES, «Das Leben des Libanios», Rahden/Westfalen, 2005.

⁵ R. MACMULLEN, «Judicial Savagery in the Roman Empire», *Chiron* 16, 1986, pp. 147-166.

ἔρωτήσας, μήτε κρίνας⁶). Contrariamente a quanto prevedevano le costituzioni imperiali, configuranti un processo inquisitorio conformato su quello accusatorio, spesso il giudice provocava il processo sulla base di delazioni e di denunce anonime vietate dall'ordinamento ufficiale, e, cosa ancora più grave, non procedeva ad un nuovo esame della questione per valutare la veridicità delle prove⁷. La semplice accusa così comportava sovente l'arresto, nonché la sottoposizione alla tortura sotto i colpi delle verghe, l'arma prevista dall'antica disciplina domestica, forma di castigo ed insieme strumento per affermare l'autorità del *pater familias*⁸.

Sulla base di una concezione che continuava a misurare il potere con il parametro della violenza – «Io credevo che Florenzio [...] non sarebbe diventato una bestia al posto di un uomo. Ma, senza dubbio, egli pensava che non si è governatore se non si agisce così [...]. E solo allora, quando venne a sapere tali cose, quell'uomo ammirevole si considerò un vero governatore»⁹ –, potere che quindi si affermava a scapito dei corpi degli accusati, gli ἄρχοντες si servivano della violenta procedura della fustigazione ora in attesa di strappare testimonianze o confessioni, ora cadendo negli eccessi di una demagogia compiacente. «Les manières du tourment laissent reconstruire une image du corps dans la cité. Le corps supplicé est traité de manière à manifester la victoire ou la défaite ou, par un marquage disqualifiant, à désigner ce qui en lui est le siège symbolique du pouvoir¹⁰»: fatto politico questo, segno di degenerazione del potere, di debolezza o di indolenza da parte del governo, ed insieme motivo centrale della critica agli abusi dei rappresentanti dell'imperatore. «Del resto, i supplizi frequenti sono sempre un segno di debolezza o di pigrizia da parte del Governo. Non c'è malvagio che non si potrebbe rendere utile a qualcosa. Non abbiamo il diritto di mettere a morte, nemmeno per dare l'esempio, se non chi non possiamo tenere in vita senza pericolo¹¹».

Il carattere pubblico dell'interrogatorio, con la relativa scena di tortura e la

⁶ Lib., Or. 46, 6 (CASELLA, pp. 116-117).

⁷ Sul tema vd. S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano 1996; L. MER, *L'accusation dans la procédure pénale du Bas Empire*, Rennes 1953.

⁸ E. CANTARELLA, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni delle pene di morte nell'Antichità classica*, Milano 2000³, pp. 147-149.

⁹ Lib., Or. 46, 8 (CASELLA, 116-117). Su Florenzio vd. PLRE I, s.v. *Flavius Florentius* 10, 365; P. PETIT, *Les fonctionnaires dans l'oeuvre de Libanius. Analyse prosopographique*, Paris 1994, s.v. *Florentius* I, 109; CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* [n. *], pp. 74-76.

¹⁰ Y. THOMAS, *Introduction*, in *Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (Rome 9-11 novembre 1982)*, CEFR 79, Rome 1984, p. 6.

¹¹ J. J. ROUSSEAU, *Il Contratto Sociale* [tr. it. a cura di B. Carnevali], Milano 2002, p. 60.

lenta agonia dei corpi feriti e sanguinanti, diventava spettacolo ripugnante agli occhi di Libanio che provava orrore alla vista del sangue – ἐμοὶ δὲ ἦν πόνος οὐ μικρὸς μὴ τὸ αἷμα ἰδεῖν¹². Semplice ed efficace, la fustigazione non richiedeva strumenti speciali o particolari apparati e, prolungata o portata alle estreme conseguenze, poteva diventare strumento di morte. Dai testi emerge solo una gerarchia tra fustigazione con bastoni (*fustium ictus*, quindi πλῆγαί con ῥάβδων φάκελλοι) riservata agli *honestiores*, ed il *flagellorum ictus*, la flagellazione con le sferze (μαστιγῶν, μάστιξ -ιγος), sanzione corporale riservata agli *humiliores*¹³. Prolungare, più o meno crudelmente, una straziante agonia con gesti più o meno teatrali significava mostrare “dans l’horreur et par l’horreur l’éclat, la radiance e l’efficacité” del potere repressivo¹⁴, e la città si faceva teatro di sceneggiature di morte, che incutevano un terrore dissuasivo per gli altri cittadini considerati come potenziali colpevoli. Che lo Stato avesse un interesse a mostrare un corpo sofferente è indubbio: il corpo restava un «enjeu incomparable pour le pouvoir»¹⁵, perché era l’«oggetto» esemplare in cui si manifestava la sua potenza¹⁶.

Iniuria corporalis o *corporis iniuria* sono espressioni proprie del codice teodosiano per indicare le punizioni corporali che lo stato infliggeva ai colpevoli. L’*iniuria*, nel caso in cui i colpi di bastone o le frustate colpissero individui da preservare per il loro *honor* o per la loro innocenza, suscitava biasimo¹⁷, ed il termine assumeva un significato assimilabile a quello di *contumelia*: quando si applicava alle persone idonee, perdeva invece la sua connotazione peggiorativa e passava nel *ius*¹⁸. La vera logica del sistema repressivo del tardo impero è data da CTh. 7, 18, 8 del 383: *detectus in crimine pro qualitate ordinis atque personae incurrat in legem* –, la pena cioè presentava diversi livelli corrispondenti alla condizione giuridico-sociale del colpevo-

¹² Lib., *Or.* 1, 161 (FÖRSTER I,1, 159).

¹³ B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, p. 241.

¹⁴ D. GRODZYSKY, *Tortures mortelles et catégories sociales. Les summa supplicia dans le Droit romain aux III^e et IV^e siècles*, in *Du Châtiment dans la cité* [n. 10], pp. 361-403, in partic. p. 361.

¹⁵ GRODZYSKY, *Tortures mortelles* [n. 14], p. 363.

¹⁶ Vd. Dig. 48, 19, 28, 14: *ita et in custodiis gradum servandum esse idem princeps rescripsit, id est ut, qui in tempus damnati erant, in perpetuum damnarentur, qui in perpetuum damnati erant, in metallum damnarentur, qui in metallum damnati id admiserint, summo supplicio adficerentur...* Sull’esemplarità della pena vd. CTh. 7, 18, 8, 1 del 383: *... ceteros quoque similis conscientiae exemplum triste deterreat illorum*; 9, 24, 2 del 349: *nisi a tanto facinore saltem poenarum acerbitate revocentur*.

¹⁷ Vd. CTh. 9, 35, 6 del 399: *nihil sibi deflectens a iustitia indignatio cognitorum, nihil venalis exigentium terror in eas, quae aut innocentiae auctoritate securae aut principatitatis sunt honore munitae, intellegat licere personas ad inferendas iniurias corporales*.

¹⁸ Cfr. CTh. 14, 4, 9 del 417: *... illud etiam decernimus, ne in singulos tres primos patronos corporum singulorum vir clarissimus praefectus annonae ius habeat corporalis iniuriae nam sufficit in delinquentem illustris urbane censura iudicii*.

le. Essere o non essere 'idoneo' a subire tale *iniuria* definiva una linea di 'clivage' penale. Lo studio del sistema penale sfocia, dunque, necessariamente in un'analisi sociologica, anche se davanti alla gravità del *crimen* la condizione giuridico-sociale perdeva consistenza.

Si inizierà analizzando la vicenda singolare di un governatore, Severo¹⁹, *consularis Syriae* nel 390-391 (?), il quale mostratosi brutale sin dall'inizio del suo mandato e circondato da un entourage detestabile, offende Libanio²⁰, sottoponendo alla terribile pratica della fustigazione il suo protetto Malco²¹.

Questo primo caso è assimilabile ai cosiddetti crimini amministrativi: il governatore Malco – Ὁ ἄρχας, ὁ ζώνην, ὁ θρόνον, ὁ δικάζειν παρὰ τοῦ κρατοῦντος λαβών²² – viene accusato di frode²³. È risaputo che la carica governatoriale in sé comportava delle responsabilità di carattere finanziario; un governatore era, infatti, responsabile del risultato finale delle operazioni di riscossione delle imposte, e designava i liturghi-esattori su proposta delle curie. Gli eredi e successori dei governatori erano responsabili delle somme o ammende penali dovute dal governatore come delle somme che questi gestiva. In situazioni di tal genere, la carica avrebbe dovuto costituire l'*honor* che proteggeva dalla tortura, ma nel caso di Malco il giudice-funziionario procede all'interrogatorio mediante tortura: «Incapace di nascondere il suo odio e di combatterlo per grandezza d'animo, versava fuori tutto ciò che aveva nel cuore, arrivando ad un passo dalla pazzia. "Sia spogliato della clamide" – e quella fu a terra – "e della prima tunica" – e quella fu a terra – "e del terzo vestito di lino" – e questo andò a finire a terra con le altre vesti»²⁴.

Libanio si sofferma sulla privazione dei dettagli esteriori indicanti lo *status* sociale di Malco. La clamide, insieme al *cingulum*²⁵, simboleggiava la *militia*: clami-

¹⁹ PLRE I, s.v. «Severus 14», 834; PETIT, *Les fonctionnaires* [n. 9], s.v. «Severus XII», p. 230; CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* [n. *], pp. 72-74.

²⁰ In una prima fase Severo si era mostrato deferente verso il vecchio maestro Libanio (Lib., *Or.* 57, 9), al cui insegnamento era stato sottratto dal padre per indirizzarlo alla carriera forense (*ibid.* §. 3).

²¹ Sull'identità del personaggio vd. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* [n. *], p. 210.

²² Lib., *Or.* 57, 13 (CASELLA, pp. 96-97).

²³ Lib., *Or.* 57, 12: ἐκέλευσε ... Μάλχον ... ὡς φανέται τὸ χρυσίον (CASELLA, pp. 94-95).

²⁴ Lib., *Or.* 57, 14: Οὐ γὰρ ἔτι κρύψαι τὸ μῖσος οἷός τε γενόμενος ... πᾶν ὅσον εἶχεν ἐν τῇ καρδίᾳ κείμενον ἐξέχεε μικρὸν ἀπέχων μανίας· γυμνούσθω τῆς χλαμύδος, καὶ ἦν ἐκείνη χαμαὶ, καὶ τοῦ πρώτου χιτῶνος, καὶ ἦν ὁ χιτῶν χαμαὶ, καὶ τοῦ τρίτου τοῦ λινοῦ, καὶ ἦν καὶ οὗτος μετ' ἐκείνων (Trad. CASELLA, p. 97).

²⁵ vd. M. TRINCI CECHELLI, s.v. «Vestiaro», in *Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane*, II, Casale Monferrato 1983, coll. 3577-3585.

de e *cingulum* erano i segni del servizio prestato. Togliere la clamide doveva significare, quindi, destituzione dalla carica, e conseguente perdita dei privilegi ad essa connessi, a dimostrazione di come nessuno *status* potesse mettere completamente al riparo dalla tortura. Malco avrebbe potuto essere un governatore in pensione o a fine mandato²⁶, quindi un *honoratus*, ma nulla impedisce di avanzare l'ipotesi che potesse trattarsi di un governatore destituito dalla carica in un'altra provincia, e sottoposto a giudizio in quella di nascita; oppure che sia stato proprio Severo a destituirlo, forse su ordine di Costantinopoli²⁷.

Ammiano Marcellino, testimone di veri e propri abusi in materia di diritto sempre più lontano dai tribunali per la cattiveria e la cupidigia dei giudici, insiste a più riprese sul carattere cieco di una repressione penale che infliggeva cicatrici, e che deturpava corpi di individui di tutte le età, di tutti i sessi, di tutte le condizioni: «*cruentae quaestiones, sine discrimine ullo aetatum et dignitatum per fortunas omnes et ordines grassabantur*»²⁸; «*omnium fere ordinum multitudo [...] percussorum dexteris fatigavit, tormentis et plumbeo et verberibus ante debilitatas*»²⁹. Malgrado l'amplificazione retorica di queste formule, non vi sono prove in senso opposto tali da togliere loro ogni fondamento, anzi, estrapolando dalla massa anonima individui di cui viene esplicitato in modo preciso lo *status* di *humiliores* o *honestiores* (il quale ultimo avrebbe dovuto proteggere contro gli orrori della tortura), tanto Libanio quanto Ammiano³⁰ testimoniano come la tortura colpisse individui appartenenti ad ogni livello

²⁶ PLRE I, s.v. «Malchus 1», p. 539; PETIT, *Les fonctionnaires* [n. 9], s.v. «Malchus», p. 153; CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* [n. *], pp. 72-74.

²⁷ Vd. CASELLA, *Storie di ordinaria corruzione* [n. *], p. 219.

²⁸ Amm. 26, 10, 9: «interrogatori cruenti, in cui non si faceva distinzione né di età né di dignità, infierivano contro i cittadini di ogni grado e condizione» (trad. SELEM, pp. 797-799).

²⁹ Amm. 29, 1, 40 – «una moltitudine di persone appartenenti a quasi tutte le classi sociali ... affaticò le destre dei carnefici dopo essere stata precedentemente stremata dalle torture, dal piombo e dalle percosse» (trad. SELEM, 927).

³⁰ Africano, governatore della Pannonia seconda e tutti coloro che avevano partecipato ad un banchetto da lui offerto, in cui si lasciarono andare a critiche contro il regime del tempo, vennero sottoposti dall'imperatore Costanzo a torture (*excruciatique tormentis*, Amm. 15, 3 e 7-11).

A Roma a molti cittadini, appartenenti anche all'ordine senatorio, accusati di avvelenamenti, stupri ed adulteri, venne inflitta la pena di morte. Tra questi Aginazio, sottoposto ad interrogatorio, fu torturato sino alla morte. Anche gli schiavi vennero chiamati a testimoniare contro il loro padrone, «il che è vietato da mitissime leggi in un'istruttoria di adulterio. Infine, quando le torture prossime alla morte riuscirono a strappare ad una schiava parole di significato ambiguo, senza esaminare attentamente l'attendibilità della deposizione, si sentenziò precipitosamente che Aginazio fosse condotto al supplizio. Senza ascoltarlo mentre invocava con alte grida i nomi dei sovrani, lo portarono via di peso e lo uccisero» (Amm. 28, 1, 55-56 e 57). Frontino, *consiliarius* di Imezio, accusato di aver redatto alcune invettive contro l'avidio e crudele Valentiniano, «fu battuto con le verghe» (*concisus virgis*, Amm. 28, 1, 21).

della gerarchia sociale. L'interrogatorio, primo gradino del procedimento giudiziario, la comprendeva come mezzo istruttorio, e si sa quanto le torture per strappare testimonianze o confessioni fossero di una brutalità inusitata.

Sulla scia della procedura penale classica³¹, Ammiano distingue tra *verbera* e *tormenta*³², come CTh. 9, 35, 2 del 376 (*decuriones sive ob alienum sive ob suum debitum exortes omnino earum volumus esse poenarum, quas fidiculae et tormenta constituunt*), e 37, 2 del 369 (*si vel carcerem sustinuerit vel tormenta vel verbera vel catenas*), ma lo stesso Ammiano integra *pondera plumbea cum fidiculis et verberibus*³³, ed anche le costituzioni fanno confusione – *provinciales pro debitis plumbi verbera ... minime sustinere oportet*³⁴; insomma «de travail sur le corps ne se fait pas de la même façon: les coups s'opposent aux tractions et aux lacérations, mais l'ensemble relève du même terrible rituel³⁵».

«Malco, sospeso, veniva sottoposto alle imminenti percosse. Si vedevano a terra i fastelli dei bastoni. Poiché alcuni si rompevano a causa sempre delle percosse, venivano senza sosta gettati via e sostituiti con altri nuovi. Capitava la stessa cosa agli addetti alle percosse, un torturatore non stanco succedeva a quello che non ne poteva più, e così di seguito fino all'ultimo che era il decimo. Di questi, sei avevano scaricato tutta la loro forza sulla schiena, i fianchi sfinirono quat-

Il segretario di Stato Teodoro ad Antiochia, accusato presso Valente di lesa maestà, venne ucciso con moltissimi complici: «quindi, riunitisi assieme al prefetto del pretorio i massimi funzionari, ai quali erano state affidate le indagini, si apprestarono i cavalletti – *intentundur eculi* –, si prepararono i pesi di piombo con corde e fruste – *expediuntur pondera plumbea, cum fidiculis et verberibus* –. Dappertutto risuonavano gli orrori di una voce selvaggia, mentre, fra il rumore delle catene, gli addetti a quei tristi uffici gridavano: «Tieni, chiudi, serra, nascondi» (Amm. 29, 1, 23, trad. SELEM, p. 921). Nella stessa circostanza il *praesidialis* Fidustio è descritto sul punto di morire per le torture, «*excarnificatus iam ad interitum*» (Amm. 29, 1, 9), così come Euserio, vicario d'Asia, posto *sub cruenta quaestione* (Amm. 29, 1, 35).

L'imperatore Valentiniano pare non fosse mai contento di una moderata punizione al punto che, «in alcuni casi, ordinò di ripetere parecchie volte inchieste sanguinose (*quaestiones cruentae*), pur essendo stati torturati alcuni sino al punto di morire (*non nullis ad usque discrimina vitae vexatis*), durante i funesti interrogatori (*per interrogationes funestas*)» (Amm. 30, 8, 3, trad. Selem, p. 1013).

³¹ Dig. 48, 19, 8, 3: *nec ea quidem poena damnari quem oportet, ut verberibus necetur vel virgis interematur, nec tormentis: quamvis plerique dum torquentur deficere solent.*

³² Amm. 15, 3, 2: *alios verberibus vel tormentis afflictos ... damnarunt* – “condannarono alcuni dopo averli fustigati o torturati”.

³³ Amm., 29, 1, 23: “i pesi di piombo con corde e fruste”.

³⁴ Vd. CTh. 11, 7, 7 del 337 e 9, 37, 4 del 409: *corpora fuerint laesa verberibus tormentisque vexata.*

³⁵ L.A. DE LA BEAUMELLE, *La Torture dans les Res Gestae d'Ammien Marcellin*, in M. CHRISTOL-S. DEMOUGIN-Y. DUVAL-C. LEPALLEY-L.PIETRI eds., *Institutions, Société et Vie politique dans l'Empire Romani au IV^e siècle AP.* J.-C., *Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol janvier 1989*, CEFR 159, Rome 1992, p. 105.

tro che si occupavano di loro, perché aveva ordinato che questa parte del corpo venisse affidata a coloro che hanno bastoni al posto della schiena. Scorreva un fiume di sangue, molte carni dilaniate dalle percosse si staccavano dal corpo. Malco gridava fino a metà processo, da allora in poi veniva picchiato afono, poiché il dolore gli impediva di poter gridare»³⁶.

Il realismo e la precisione del 'reportage' imprimono il sigillo della crudeltà alla prassi giudiziaria. Per quanto si sia lasciato andare all'iperbole, Libanio rende con incredibile efficacia gli effetti della fustigazione su chi materialmente la infliggeva. Inizia un accumulo di effetti che conferiscono al testo i tratti del *pathos*, grazie anche all'uso di un vocabolario pittorico e sensoriale. La volontà di offrire all'immaginazione dell'uditorio un'*ekphrasis* patetica è evidente, come testimonia la costruzione in *climax* che Ermogene lega alla bellezza visibile e all'*enargeia*³⁷. La carica emotiva del passo, però, non può trovare spiegazione solo negli imperativi dell'estetica letteraria. Sicuramente Libanio attraverso la *gradatio* accresce il *pathos*, soffermandosi sulle ripercussioni fisiche della fustigazione, ma quest'ultima, alla vista di tutti, doveva costituire una scena comune e quotidiana della vita tardo romana³⁸.

Man mano che procede nell'analisi del caso, il retore aggiunge dettagli tecnici finalizzati a meglio illustrare la situazione di degrado cui veniva ridotto Malco: «Hai tolto i codicilli della sua nomina a governatore». Dopo averlo spogliato di

³⁶ Lib., *Or.* 57, 15: μετέωρος μὲν ὁ Μάλχος ταῖς ἐσομέναις πληγαῖς ὑποκείμενος, ῥάβδων δὲ ἐπὶ γῆς ἐωρῶντο φάκελλοι. Τῶν δὲ αἰεὶ ταῖς πληγαῖς τριβομένων ἀπορριπτομένων ἐτέρων ἀκραιφνῶν ἔδει. Ταῦτό δ' ἦν καὶ περὶ τοῦς τύπτοντας τὸν ἀπειπόντα ἀκμηῆτος ἐκδεχομένου, καὶ δέκατος ὁ τελευταῖος ἦν. τούτων ἕξ μὲν εἰς τὰ νῶτα τὴν ἰσχὺν ἀνάλωσαν, αἱ πλευραὶ δὲ τέτταρες εἰς αὐτὰς ἐκένωσαν. Πολὺ μὲν τὸ ῥέον αἷμα πολλαὶ δὲ αἱ διασπειρόμεναι σάρκες ὑπὸ τῶν πλεγῶν ἐκτεμνόμεναι τοῦ σώματος Μάλχος δὲ μέχρι μὲν μέσων αὐτῶν ἐβόα, τὸ δ' ἐντεῦθεν ἄφωνος ἐτύπτετο τὸ καὶ δύνασθαι βοῆσαι τοῖς κακοῖς ἀφαιρεθεῖς (trad. CASELLA, p. 97).

³⁷ Hermog., *Id.*, 303, 23; 304, 16 (vd. M. PATILLON, *Hermogène. L'Art rhétorique*, Paris 1997). Vd. E. BORMANN, «Fantasy and Rhetorical Vision: the Rhetorical Criticism of Social Reality», *QJS* 58, 1972, pp. 396-407, e J.B. DAVIS, *Teaching Violence in the Schools of Rhetoric*, in H.A. DRAKE (ed.), *Violence in Late Antiquity. Perceptions and Practices, 5th Biennial Conference on Shifting Frontiers in Late Antiquity, University of California, Santa Barbara, march 20-23, 2003*, Ashgate 2006, pp. 197-204.

³⁸ Cfr. il commento ad un testo totalmente estraneo alla letteratura giuridica, un testo bilingue destinato alla lettura e all'esercizio della memoria di lettori occidentali desiderosi di apprendere il greco in J. ARCE, *Sub eucleo incurvus: tortura e pena di morte nella società tardo romana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XI (in onore di Félix B.J. Wubbe, Perugia – Spello – Gubbio, 11-14 ottobre 1993)*, *Amministrazione della giustizia ed esperienze processuali nella tarda antichità*, Napoli 1996, pp. 359-361, e A.C. DIONISOTTI, «From Ausonius' School Days? A Schoolbook and its Relatives», *JRS* 72, 1982, pp. 83-125. Il fatto che venga sottoposta alla lettura la descrizione di un interrogatorio sotto tortura, che implicava l'apprendimento mnemonico di termini concernenti la tortura come indi-

tutte le vesti e non di alcune sì e di altre no, nessuno avrebbe potuto contare le percosse. Lasciamo che dei solchi impressi nel corpo si occupino i medici e i familiari, se riescono a rimarginare le ferite. Ed egli passò ad altro, molto più doloroso per chi lo subiva e molto più degno di compassione per chi lo vedeva. Offrì a coloro che sarebbero passati per la città quel nobile spettacolo, i solchi profondi nel corpo, e non vi fu nessuno che non gemesse e non si battesse con le mani il viso e non piangesse per la trasgressione delle leggi³⁹. I codicilli⁴⁰, che venivano consegnati durante le cerimonie di investitura, e che a partire dalla metà del IV secolo vengono ad integrarsi con i *libri mandatorum*, istruzioni e raccomandazioni da impartire ai governatori, come si può cogliere dai riferimenti nei *codicilli* appunto alle competenze ed ai doveri derivanti dalla carica⁴¹, sono un'ulteriore testimonianza della carica governatoriale ricoperta dall'uomo sottoposto a tortura.

La pubblicità pressoché generale delle udienze – *Praesides publicas notiones exercent frequentatis per examina tribunalibus* (CTh. 1, 16, 6 del 331); *omnes civiles causas et praecipue eas, quae fama celebriores sunt, negotia etiam criminalia publice audire debent* (CTh. 1, 12, 1) – implicava anche la pubblicità della tortura inquisitoria⁴². Il fatto che le percosse fossero pubbliche tradisce, inoltre, un intento parenetico: il processo doveva servire come esempio di dissuasione, come una sorta di 'terrore preventivo'.

Non era priva di emozioni la partecipazione allo spettacolo dei corpi flagellati:

sponsabile per una conoscenza elementare della lingua greca, sta ad indicare che l'*ordo tormentorum* doveva costituire uno spettacolo corrente.

³⁹ Lib., Or. 57, 16: ἀφείλου τὴν δέλτον καθ' ἣν ἤρξεν. ἐγύμνωσας οὐ τῶν μὲν, τῶν δ' οὐ, πάντων δὲ ἱματίων πληγὰς δὲ οὐδ' ἀριθμῆσαι τις. ἄφες δὴ τοῖς τε ἰατροῖς καὶ τοῖς οἰκείοις τὰς τοῦ σώματος χαράδρας, ἣν πως ποιῶσι τὰ διεστηκότα συνελθεῖν. Ὁ δὲ ἐπ' ἄλλο προὔβη πολὺ τῷ πάσχοντί τε ἀλγεινότερον καὶ τοῖς ὁρῶσιν ἐλεεινότερον. Παρέδωκε τοῖς διὰ τῆς πόλεως ἄξουσι τὸ καλὸν ἐκεῖνο θέαμα, τὰ ἐν τῷ σώματι βάρη, καὶ οὐδεὶς ἦν ὃς οὐκ ὤμωξέ τε καὶ τὸ πρόσωπον ἐπληξέ (trad. CASELLA, 97).

⁴⁰ O. SEECK, *RE*, 4, 1, 1900, s.v. «codicilli», col. 180.

⁴¹ Vd. V. MAROTTA, «Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano», *Ostraka* 8, 1999, pp. 202-210. Cfr. H. LÖHKEN, *Ordines dignitatum: Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht* (Kölner historische Abhandlungen 30), Köln 1982, 71; 78, 121 n. 44, 122 n. 46, 124; 127; 131, 134, 139.

⁴² La giustizia imperiale, ad esempio, mantenne un carattere segreto e, a tal proposito, Ammiano sottolinea la pubblicità eccezionale di quella di Giuliano, vd. Amm., 18, 1, 4. Sulla differenza e coesistenza tra cause *in secretario* e cause *pro tribunali* vd. F. GRELLI, *Indices e tribunalia nella documentazione epigrafica della Regio Secunda*, in *Epigrafia Juridica Romana*, Pamplona 1989, pp. 115-123; F. DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle provincie agli inizi del Basso Impero*, in *Syntelesia V. Arancio Ruiz*, 2, Napoli 1964, pp. 1041-1051.

«ho sentito il rumore delle percosse che rallegravano il popolo a bocca aperta alla vista di schiene coperte di sangue, e, arrivato sul posto, ho visto uno spettacolo orrendo ed insopportabile ai miei occhi»⁴³.

Il tema della pubblicità del processo come garanzia di giustizia e di libertà, volta a tutelare contro ogni arbitrio dei giudici, dovette sorgere, in seguito alla presa di coscienza del rapporto tra gli abusi processuali e la posizione di predominio che la nuova organizzazione offriva alla burocrazia, come strumento di informazione e di controllo da parte della collettività sull'opera dei giudici. La pubblicità processuale, tuttavia, poteva essere fonte di arbitri tanto gravi quanto un processo svolto a porte chiuse. Basti pensare alle condanne imposte dalla passione popolare di cui si ha una proiezione legislativa in una esortazione di Diocleziano —: «*vanae voces populi non sunt audiendae*»⁴⁴ —, che trova un'eco nella notazione libaniana a proposito della partecipazione del popolo alla tortura inquisitoria.

Nel perorare la causa di Malco, Libanio passa in rassegna varie tipologie di punizione corporale: «sostiene, infatti, che Malco grazie al mio intervento non sia stato sottoposto alle più terribili torture né sia stato decapitato. [...] ... tutte le volte che uccideva con la spada chiedeva ai familiari del defunto che gli fossero grati del fatto che la morte non era stata provocata col fuoco, e laddove il fuoco procurava la morte, nuovamente pretendeva riconoscenza per non aver privato il morto della sepoltura» — οὐ γὰρ βασανισθῆναι δι' ἐμέ τὸν Μάλχον τῆ φρικωδεστάτῃ δὴ βασάνῳ οὐδὲ ἀποτμηθῆναι τὴν κεφαλὴν ... ὃς ὄν ποτε μὲν ἀποκτείνειε ξίφει, τοὺς τοῦ τεθνεῶτος οἰκείους ἠξίου χάριν αὐτῷ τοῦ μὴ πυρὶ γενέσθαι τὴν τελευτὴν εἰδέναι, οὗ δὲ πῦρ ἐποίει τὸν θάνατον, πάλιν ἤγεν εἰς χάριν τῷ μὴ στερεῖσθαι τὸν τεθνεῶτα ταφῆς⁴⁵. L'allitterazione *βασανισθῆναι/βασάνῳ* richiama l'attenzione sulla modalità della tortura, con un'allusione all'intensità variabile della stessa che dipendeva dai diversi sistemi applicabili che precedevano e accompagnavano l'interrogatorio. La tortura resa con il verbo *βασανισθῆναι* è collocata

⁴³ Lib., *Or.* 1, 207-208 (Förster I, 175-6): ... κτύπου δὲ πληγῶν αἰσθόμενος τῷ δήμῳ κεχαρισμένων ὃς ἐκεχῆνει πρὸς τε τὸ αἷμα καὶ τὰ νῶτα, θέαμα ἐπιστάς εἶδον πικρόν τε καὶ τοῖς ἐμοῖς οὐκ ἀνεκτὸν ὄμμασιν.

⁴⁴ CI. 9, 47, 12

⁴⁵ Lib., *Or.* 57, 26 (CASELLA, pp. 100-101). La questione della sepoltura costituisce il centro ideologico dell'*Antigone* di Sofocle, dibattuta in un duro agone verbale esplosivo tra Creonte, che vieta l'onore della sepoltura a Polinice, morto combattendo contro la sua patria, ed Antigone, sorella di quest'ultimo che invoca le "leggi non scritte" (vv. 446-462 e 510-523; vd. E.M. HARRIS, *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens*, Cambridge 2006, pp. 41-80, che dedica un capitolo intero ad "Antigone the Lawyer, or the Ambiguities of *Nomos*". Vd. anche M. PANI, *Il Costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010, pp. 20-27.

comunque in *climax* ascendente con ἄποτμηθῆναι κεφαλὴν, la *securi percussio* o *decollatio*. Ἄποκτείνειε ξίφει era considerato il più aristocratico dei modi per eseguire la pena capitale e, volgendo uno sguardo al panorama delle esecuzioni capitali che suscitavano uno sgomento irrefrenabile, questa poteva dirsi una morte fortunata. Che dire, infatti, della vivicombustione (*crematio*), già prescritta dalle XII Tavole, e attestata in parecchi supplizi⁴⁶. Avidio Cassio «fu il primo ad inventare un tipo di supplizio per cui faceva conficcare al suolo un grande tronco di cento ottanta piedi, vi legava per tutta la lunghezza i condannati e appiccava il fuoco dal basso, così che alcuni li bruciava vivi, e altri li faceva morire quali soffocati dal fumo, quali per la sofferenza delle ustioni, quali anche per la paura⁴⁷». Di Macrino, riguardo ai colpevoli di adulterio, leggiamo che «li faceva sempre bruciare vivi insieme, dopo averne legati insieme i corpi⁴⁸». La pena del fuoco è ampiamente attestata nell'opuscolo di Eusebio sui martiri di Palestina⁴⁹. *Cruce et ignis* si disputavano, insomma, il macabro titolo di *summum supplicium*⁵⁰.

Che dire ancora della condanna *ad bestias*, della crocifissione⁵¹, o di condanne teoricamente non capitali, come la castrazione⁵², o la tortura consistente nel versare piombo fuso nella gola del condannato⁵³, oppure la crudele pena del *cullens*, consistente nella sommersione in un fiume o nel mare del colpevole chiuso in un sacco⁵⁴. Se nella religione cristiana vigea l'obbligo di seppellire i corpi, i cadaveri degli individui crocifissi restavano legati alla forca per nutrire cani ed avvoltoi,

⁴⁶ Luc., *Peregr.* 21: οἱ πολλοί μοι λέγουσιν, ὡς οὐδεὶς ὀξύτερος ἄλλος θανάτου τρόπος τοῦ διὰ πυρός· ἀνοῖξαι γὰρ δεῖ μόνον τὸ στόμα καὶ αὐτίκα τεθνάναι: è quanto Luciano afferma a proposito di Peregrino che desidera morire come Eracle e vaporizzarsi nell'aria (*ibid.* 33).

⁴⁷ H.A., *Av. Cass.* 4, 3 (trad. SOVERINI, p. 309).

⁴⁸ H.A., *Macr.* 12, 10 (trad. SOVERINI, p. 555).

⁴⁹ Eus., *Mart. Pal.* 3, 1; 7, 4; 8, 8; 9, 8; 10, 1-3; 11, 15, 18 e 26.

⁵⁰ Dig. 48, 19, 28; Ps. Paul., 5, 17, 2. J.-P. CALLU, *Le jardin des supplices au Bas-empire*, in *Du Châtiment dans la cité* [n. 10], pp. 313-357, secondo il quale l'orrore era una normalità e l'arsenale penale era costituito da un numero definito di pene cui attenersi, a cui si aggiungevano punizioni associabili alla *crudelitas* e all'immaginazione sadica.

⁵¹ Stando alla testimonianza di Aurelio Vittore, Costantino avrebbe abrogato la condanna a morte sulla croce vd. *De Caes.* 41, 4.

⁵² Riservata agli omosessuali passivi CTh. 9, 7, 3 del 342. Cfr. E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma 1989, pp. 223-237.

⁵³ CTh. 9, 24, 1 del 320. Il piombo fuso era riservato alla gola delle nutrici che, con i loro discorsi, avevano indotto una *puella* a fuggire con un uomo diverso da quello che i genitori le avevano destinato.

⁵⁴ L. DE GIOVANNI, *Istituzioni Scienza giuridica Codici nel Mondo Tardoantico*, Roma 2007, p. 290. Per un elenco dei comportamenti puniti con la pena di morte, nonché l'indicazione delle diverse esecuzioni, vd. MACMULLEN, *Judicial Sawagery* [n. 5], 154-155.

mentre i condannati *ad bestias* finivano in pasto alle belve dell'arena⁵⁵. Il tema della mancata sepoltura non doveva lasciare indifferenti gli Antiocheni del IV secolo, come dimostra l'insistere di Libanio sull'orrore dei cadaveri lasciati allo strazio di volatili e carogne, e, attraverso gli espedienti tecnici della ripetizione e dell'iperbole, sull'orrore dei cadaveri dei tanti che sono fuggiti dalla città di Antiochia in occasione della sommossa delle Statue lasciati allo strazio di volatili e altri animali: “tutto è pieno di cadaveri [...] pieno di cadaveri che gli uccelli e le bestie feroci divorano” – ἅπαντα εἶναι μεστὰ νεκρῶν... τῶν τε νεκρῶν τοὺς μὲν ἐστιαῖν ὄρνιθας καὶ θηρία⁵⁶.

Continuando sulle orme dell'analisi sociologica a dimostrazione di come la condizione giuridico-sociale perdesse sempre più consistenza, vive sono le pagine che Libanio dedica ai buleuti, come il passo nel quale offre una sorta di catalogo delle sanzioni a cui ricorrevano i governatori nei confronti dei curiali, servendosi di una lista comprendente flagellazione, incarcerazione, confisca dei beni, relegazione e, infine, pena capitale⁵⁷. Dietro una brillante facciata, infatti, i buleuti risultano vincolati nella persona e nel patrimonio ad uno status di apparente privilegio, sotto il quale in realtà si cela una πολυειδῆ δουλεία⁵⁸. Un aspetto di tale δουλεία è proprio il timore della collera dei governatori, il rapporto con i quali si connota, dunque, come un rapporto tra servi e padroni – τῶν μὲν

⁵⁵ Quando Caligola trasformò dei prigionieri in carne da macello, perché costava troppo nutrire le bestie dell'anfiteatro (Apul., *Met.* 6, 32, 1), egli bruciò semplicemente le tappe.

⁵⁶ Lib., *Or.* 23, 1 (FÖRSTER II, 496). Vd. anche Lib., *Or.* 57, 27 (CASELLA, pp. 100-101, e commento a p. 236): εἰ κυσὶ καὶ ὄρνισιν ἐδεδώκεις τὸν νεκρὸν. L'espressione riprende due emistichi del proemio dell'*Iliade* – αὐτοὺς δὲ ἐλώρια τεῦχε κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι (Hom., *Il.* 1, 4-5), ad indicare le molte vite gagliarde di eroi, divenute “bottino” di cani e uccelli a causa dell'ira del Pelide Achille. Nel mondo romano le anime dei morti godevano di un loro specifico culto. I Mani erano le divinità inferie che corrispondevano alle anime dei morti, ed *aedificia Manium* vengono definite le *domus defunctorum* ancora in una costituzione del Teodosiano – *qui aedificia Manium violant, domus ut ita dixerim defunctorum, geminum videntur facinus perpetrare, nam et sepultos spoliant destruendo et vivos polluant fabricando...* (CTh. 9, 17, 4). E se i cristiani accordavano un'importanza speciale alla sepoltura in ragione della loro credenza nella resurrezione, in realtà, la violazione dei sepolcri costituiva da sempre nel mondo romano un vero e proprio *crimen*, incluso tra quei *crimina* introdotti dalle vecchie leggi comiziali, vd. E. REBILLARD, *Religion et Sepulture. L'Église, les vivants et les morts dans l'Antiquité tardive*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2003, 84-86.

⁵⁷ Lib., *Or.* 25, 35, (FÖRSTER II, 553-554): Οἱ δὲ καὶ παίουσιν, εἰ τούτου δέοι, καὶ ἔδησαν, ἣν μείζω ἀδικῶμεν, καὶ ἐξέβαλον νῦν μὲν οὐσίας, νῦν δὲ πατρίδος, καὶ ἀπέκτειναν, ἡμῶν δὲ τὸν οἰκέτην οὐδενὶ ἔξεστιν.

⁵⁸ Lib., *Or.* 25, 43, (FÖRSTER II, 557): Φαίη ἄν ὁ βουλέων ὑβρίσθαι τοῖς λόγοις, εἰ πόλεως τε προστατεύων λαμπράς τε ἐνδύμενος ἐσθῆτας ἔπειτα ἐν δόλοις τάττοιτο. Vd. B. SCHOULER, *Libanios. Discours moraux. Introduction, texte et traduction*, Paris 1973, p. 200.

δούλων ἡμᾶς αὐτοὺς δεσπότης, τοὺς δὲ ἡμῶν αὐτῶν δεσπότης ἄρχοντας⁵⁹.

E se tale quadro fornito nel discorso 25 non costituiva una costante, pur esulando da fuorvianti generalizzazioni, non si può che passare in rassegna il caso di Luciano⁶⁰, *consularis Syriae* nella prima metà del 388, che, indossando le vesti del governatore demagogo, adulava la folla gravitante attorno all'ambiente del teatro, mentre non perdeva occasione per assumere un atteggiamento ostile nei confronti di buleuti ed *honorati*. Si mostrava ora arrogante ed altezzoso⁶¹, ora violento e tracotante, come dimostrano le sofferenze inflitte senza tenere conto dello status sociale⁶².

«Quale motivo avrebbe dovuto spingerli ad uscire fuori (*scil.* per partecipare all'*adventus*)? [...] essere vissuti nella paura delle percosse, ed altri averle ricevute? Essere stati condotti nudi, solo con la tunica, innmerevoli volte sotto le grida acute dei torturatori? Chiedere proni a terra con lamento la salvezza? Errare davanti al carro per la città con i piedi esausti?»⁶³. L'interrogativa focalizza l'attenzione sulla centralità delle *πληγαί* nel rapporto tra governatore ed élites locali, distinguendo all'interno di queste ultime due categorie: coloro la cui vita è caratterizzata dalla fobia delle percosse, e coloro che le hanno già ricevute.

Sebbene non permessa dalla legge⁶⁴, il *consularis Syriae* Luciano, violento e

⁵⁹ Lib., Or. 25, 35 FÖRSTER II, 553. Vd. SCHOULER, *Libanios* [n. 58], 194-96. M. CASELLA, Οὐδέεις οὖν ἐλεύθερος (*Lib.*, Or. XXV, 72). *Libertà e dignità nell'Antiochia del IV secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XVIII (in onore di Remo Martini, Spello, 18-20 giugno 2007)*, Persona e persone nella società e nel diritto della Tarda Antichità, Roma 2012, pp. 191-192.

⁶⁰ PLRE I, s.v. «Lucianus 6», pp. 516-517; PETIT, *Les fonctionnaires* [n. 9], s.v. «Lucianus», pp. 149-150.

⁶¹ Lib., Or. 56, 2-4 (CASELLA, pp. 78-79).

⁶² Lib., Or. 56, 6-7 e 11-13 (CASELLA, pp. 80-83).

⁶³ Lib., Or., 56, 6: Τί γὰρ ἂν αὐτοὺς καὶ ἐξῆγε; ... τὸ τοὺς μὲν ἐν φόβῳ βεβιωκέναι πληγῶν τοὺς δὲ καὶ εἰληφέναι; τὸ γυμνοὺς ἐν τοῖς χιτωνίσκοις ὑπὸ ταῖς πικραῖς τῶν βασανιστῶν φωναῖς εἰσῆχθαι μυριάκις; τὸ πρανεῖς χαμαὶ κειμένους ἐν οἴκτου μέρει τὴν σωτηρίαν αἰτεῖν; τὸ πρὸ τοῦ ζεύγους πλανᾶσθαι κατὰ τὴν πόλιν ἀπειρηκόσι ποσίν; (trad. CASELLA, p. 81).

⁶⁴ CTh. 12, 1, 80 del 380 ingiunge a Iulianus, prefetto d'Egitto, che i membri di tutte le curie debbano essere esentati dalle torture applicabili agli accusati: *omnis ordo curialis a tormentis his, quae reis debita sunt, et ab ictibus plumbatarum habeantur immunes, scituro iudice, quod si vel ipse vel eius officium contra vetitum legis aliquid usurpare temptaverit, gravissimo se supplicio esse subdendum. Gravitas igitur tua sanctionis maiestate perspecta non solum a corporalibus curialium iniuriis temperabit, verum etiam tota observatione providebit, ut, si aliquid temerarium ab officio aliquo fuerit perpetratum, severioris poenae discrimine vindicetur*. L'avvertimento viene esteso l'anno successivo a tutti i governatori orientali in CTh. 12, 1, 85: *omnes indices provinciarumque rectores a consuetudine temerariae usurpationis abstineant sciantque neminem omnino principium aut decurionum sub qualibet culpa aut erroris offensa plumbatarum cruciatibus esse subdendum...* vd.

tirannico, aveva messo in atto con pervicace accanimento la pratica umiliante e disonorevole della fustigazione di curiali, il cui impiego serviva al governatore per non sentirsi vincolato al tacito accordo che lo legava ai sudditi delle classi alte⁶⁵. Non sarebbero passati molti anni ed anche la legislazione imperiale avrebbe smorzato i toni a tal proposito, legalizzando, pur senza enunciarlo esplicitamente, la flagellazione dei semplici curiali, visto che una costituzione del 392 sembra proteggere solo i *principales*⁶⁶. È lecito, dunque, sospettare della sollecitudine imperiale a far applicare le due costituzioni precedenti (CTh. 12, 1, 80 e 85 del 380-1), e domandarsi se le *usurpationes* denunciate non fossero dei metodi di governo consigliati di fatto dall'imperatore.

I casi di flagellazione infliggevano un disonore umiliante, come dimostrano le notazioni sul denudamento pressoché totale dei condannati alle *πληγαί* – τὸ γυμνοὺς ἐν τοῖς χιτωνίσκοις ὑπὸ ταῖς πικραῖς τῶν βασανιστῶν φωναῖς εἰσῆχθαι μυριάκις... Il notevole, spogliato e gettato a terra per essere colpito, veniva accostato ad un qualsiasi membro delle classi inferiori. All'orrore delle sofferenze fisiche si aggiungeva, per le vittime, la vergogna di aver subito dei tormenti riservati in origine solo agli schiavi: il loro corpo, da allora in poi, sarebbe stato macchiato in modo indelebile dai segni della punizione. La *macula suppliciorum*⁶⁷, questo segno infamante attestante il fatto di essere stato torturato, costituiva la presunzione di colpevolezza, designando le vittime come dei criminali che portavano le loro *stigmata*⁶⁸. Da sottolineare l'insistenza sulla modalità pubblica di infliggere le pene e sull'accuratezza con cui vengono delineati, nel resoconto-denuncia, aspetti apparentemente marginali rispetto al sopruso in sé, ma che contribuiscono a porre l'accento sull'umiliazione del prestigio di classe: il pro-

J.-M. CARRIÉ, «Le gouverneur à l'Époque Tardive. Le directions possibles de l'enquête», *AntTard* 6, 1998, pp. 17-30, in partic. p. 27; L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana X (in onore di Arnaldo Biscardi, Spello – Perugia – Gubbio, 7-10 ottobre 1991), Il tardo impero. Aspetti e significati nei suoi riflessi giuridici*, Napoli 1995, pp. 291-318, in part. p. 315.

⁶⁵ P. BROWN, *Potere e Cristianesimo nella Tarda Antichità* [trad. it. di M. Maniaci], Bari 1995, p. 80.

⁶⁶ CTh. 12, 1, 126: *principales devoti et nihil debentes habeant privilegium, ut nihil corporalium molestiarum patiantur, scitura experientia tua, nisi praeceptionis nostrae forma servetur, et officium et ipsam sedis tuae iudicariam potestatem propositae multae esse subdendam.*

⁶⁷ CTh. 8, 4, 8, 1 del 364: *subscribendarii vero, tabularii diurnarii logografi censuales, si et censu opulenti erunt et exercitatione quantulumcumque eruditi, post emensum munus ea condicione curiis adgregentur, si, cum in officiis essent vilioribus, nulla eos suppliciorum macula turpaverit.*

⁶⁸ CTh. 9, 40, 2 del 316 *si quis in ludum fuerit vel in metallum pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius facie scribatur, dum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendi, quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur.* La cicatrice non doveva colpire il viso, immagine della bellezza divina: Cf. C.P. JONES, «Stigma, Tattooing and Branding in Greco-Roman Antiquity», *JRS* 77, 1987, p. 148.

strarsi a terra per chiedere salvezza – τὸ πρανεῖς χαμαὶ κειμένους ἐν οἴκτου μέρει τὴν σωτηρίαν αἰτεῖν... –, ed il fatto di errare con i piedi esausti davanti al carro del governatore – τὸ πρὸ τοῦ ζεύγους πλανᾶσθαι κατὰ τὴν πόλιν ἀπειρηκόσι ποσίν –.

Il motivo dell'attraversare la folla privati degli abiti e ricevendo percosse è presente, ad esempio, nella lettera di Libanio ad Alessandro, detentore dell'ἀρχή sulla provincia di Siria, sotto l'imperatore Giuliano⁶⁹. Da una parte troviamo il retore che fa appello alla *philantropia* ed alla *dikaiosyne*, dall'altra il funzionario deciso ad applicare la politica repressiva dell'imperatore, per quanto Libanio stesso si sforzi, in modo poco convincente, di imputare il trattamento inflitto ad Eusebio allo zelo eccessivo del subordinati di Alessandro. Si tocca con mano l'intervento del *comes* in un aspetto importante della vita municipale, quale la giurisdizione sui curiali.

Ciò che emerge dai casi analizzati è il fatto che i soprusi perpetrati dagli ἄρχοντες si concretizzavano negli attacchi alle varie categorie di πολῖται, fino a colpire le classi più elevate, determinando l'inevitabile sovvertimento della τάξις. Non stupisce dunque trovare tra le pagine libaniane masse anonime di individui, dei quali viene esplicitato in modo preciso lo *status* di *humiliores*, condannati alla lenta morte per percosse.

In realtà il funzionamento della macchina giudiziaria prevedeva, nella fase dell'interrogatorio, il ricorso alla tortura, ma non finalizzata alla morte: *nec ea quidam poena damnari quem oportet, ut verberibus necetur vel virgis interimatur, nec tormentis, quamvis plerique, dum torquentur, deficere solent*⁷⁰.

La fustigazione portava facilmente a seri traumi, come la lacerazione della pelle o la perdita di un occhio. Perdendo molto sangue, a causa delle ferite riportate, le vittime subivano un forte shock ipovolemico. E non mancano esempi al limite della legalità nella fase della *quaestio*. Pur mettendo da parte la topica letteraria, l'esame dei fatti nel quadro giuridico abituale parla da sé. La tortura era una prassi ormai invalsa nei procedimenti giudiziari come mezzo per ottenere una verità.

Il *consularis* Florenzio, in risposta ad una dimostrazione capeggiata dalla claque che lo aveva portato a destituire il funzionario incaricato dell'agoranomia, sottopone alla pratica della fustigazione alcuni commercianti, servendosi dell'ausilio dei ῥαβδοῦχοι: «Dopo aver fatto radunare per mezzo dei littori gli sventurati che vivono della compravendita di mercanzie (e ciò faceva di ogni uomo preso con la violenza una fonte di guadagno per ogni littore, perché se non si fossero sottomessi, avrebbero rischiato di morire strangolati), egli, dopo aver trascorso la notte a pensare a come bisognava trattare gli uomini presi, fece del giorno seguente una

⁶⁹ Vd. Lib., *Ep.* 1414, 3 (FÖRSTER XI, p. 455).

⁷⁰ Dig. 48, 19, 8, 3.

giornata di percosse, quante potrebbero infliggere quindici giovani per ciascuno, la fatica del precedente facendo passare all'azione il successivo. Pensava, come già anche suo padre, che gli uomini picchiati avessero la schiena di ferro»⁷¹.

La ferocia di Florenzio non doveva stupire più di tanto in un'epoca caratterizzata da un'assenza raggelante di freni legali alla violenza nell'esercizio del potere – «E fu proprio suo padre che per primo osò procurare la morte con percosse; in ciò ebbe come discepolo Taziano e questi suo figlio. Io credevo che Florenzio, vergognandosi di quegli esempi, non avrebbe imitato né gli uni né gli altri, e che non sarebbe diventato una bestia al posto di un uomo. Ma, senza dubbio, egli pensava che non si è governatore se non si agisce così. I medici, chiamati dai parenti di ciascuno, vedendo i solchi profondi scavati dalle fruste nei corpi, trasalivano, perché non possedevano rimedi adatti. E solo allora, quando venne a sapere tali cose, quell'uomo ammirevole si considerò un vero governatore»⁷². Libanio sembra voler dare una spiegazione 'genetica' all'agire del governatore, inserendo questa notazione sul padre che avrebbe osato per primo procurare la morte con percosse: come ogni precettore che si rispetti, anche Florenzio I⁷³ ha avuto i suoi μαθηταί, i quali, a quanto pare, si sono adoperati a trasmettere una tale pratica di padre in figlio, così come dimostra il caso di Taziano, allievo dell'istitutore-primario, e a sua volta precettore del figlio Proculo, il cui nome richiamava già da sé l'idea delle tempeste invernali, l'idea delle percosse e del sangue (Πρόκλου δὲ μνησθεὶς χειμῶνός τε μέμνημαι καὶ αἰγίδος καὶ πληγῶν καὶ αἵματος⁷⁴; καὶ γὰρ ἐτύγγανεν αὐτῷ τὴν δάφνην φόνω τε πολλῷ καὶ αἵματι μιάνας⁷⁵).

⁷¹ Lib., *Or.* 46, 7: Τοὺς γὰρ ἀθλίους τούτους τοὺς ἐν ὦνῃ καὶ πράσει τῶν ὠνίων ζῶντες συλλέξας διὰ τῶν ῥαβδούχων, τουτὶ δὲ ἦν λῆμμα ἐκάστῳ τῶν ῥαβδούχων ποιῆσαι τὸν εἰλημμένον, εἰ γὰρ μὴ τοῦθ' ὑπέμενον, ἤγγοντο ἄν, τὴν νύκτα τοίνυν ἀνηλωκῶς ἐν τῷ σκοπεῖν, ὅ τι χρὴ παθεῖν τοὺς ἐχομένους, πληγῶν ἐποίησε τὴν ἡμέραν, πληγῶν ὅσαι γένοιεν ἄν καθ' ἕκαστον ὑπὸ νέων πεντεκαίδεκα, τοῦ τὸν πρότερον ἀποκαμεῖν εἰσάγοντος τὸν διάδοχον. ἡγεῖτο γὰρ, ὅπερ αὖ καὶ ὁ πατήρ, σιδέρου τὰ νῶτα τοῖς τυπτομένοις εἶναι (trad. CASELLA, 117).

⁷² Lib., *Or.* 46, 8: Καὶ πρῶτος ἐκεῖνος ἐτόλμησε πληγαῖς ἐργάσασθαι θάνατον, οὗ μαθητὴν ἔσχε Τατιανόν, ἐκεῖνος δὲ τὸν υἱόν. Καὶ ὦμην γε τοῦτον ἐγὼ τοῖς ἐκείνων αἰσχυνόμενον μηδετέροις ἔψεσθαι μηδ' ἄντ' ἀνθρώπου θηρίον ἔσεσθαι. ὁ δ' ἄρα ἐνόμιζεν οὐδ' ἄρχων γεγενῆσθαι μὴ τοιαῦτα ποιήσας. Ἐφ' ἃ καλούμενοι παρὰ τῶν ἐκάστοις οἰκείων παῖδες ἰατρῶν ὀρῶντες τοὺς ὀρωρυγμένους ὑπὸ τῶν μαστίγων ἐν τοῖς σώμασι βόθρους ἀνεπήδων ὡς οὐδὲν ἀποχρῶν. καὶ τότε ὄντως ἄρχειν ὁ θαυμάσιος ἐνόμισεν, ὅτε ταῦτ' ἐπέθυετο (trad. CASELLA, 117).

⁷³ PLRE I, s.n. «Florentius 10», p. 365.

⁷⁴ Lib. *Or.* 1, 212 (FÖRSTER I, p. 177).

⁷⁵ Lib., *Or.* 1, 222 (FÖRSTER I, p. 181). La festa in questione è quella in onore di Zeus Olimpio.

E quello dei *κάπηλοι* sottoposti alle percosse dal *consularis* Florenzio non è il solo caso in cui Libanio si trova a prendere le difese di quella gente comune, commercianti o artigiani, con i quali si soffermava a parlare per le strade di Antiochia⁷⁶. Verso costoro il retore lascia trasparire un affetto più o meno verisimile ed una sollecitudine costante nel caso di soprusi o violenze, come nel caso dei negozianti puniti sotto il governatore Filagrio⁷⁷, *comes Orientis* nel 382, (definito *ἀνὴρ ἐνδοξότατος* in *Or.* 1, 206), che cade negli eccessi di una demagogia compiacente e fa flagellare lungo la strada i *σιτοποιοί* per accondiscendere, malgrado gli ammonimenti di Libanio, al clamore della folla scatenata e affamata⁷⁸ – «dopo [...] giunse alla flagellazione, in un luogo dove la folla potesse ben vedere. E lui, seduto sul suo carro, li interrogava picchiandoli [...] era arrivato alla sua settima vittima quando io mi avvicinai»⁷⁹.

Sulla stessa scia di ‘spietata demagogia’ si muove Eutropio⁸⁰, *consularis Syriae* nel 389, che Libanio definisce “Scilla” non per errore, ma per le numerose teste che vedeva attorno a quella del governatore⁸¹, metafora di un entourage pronto ad applaudire i suoi misfatti.

A proposito del *consularis Syriae* Eutropio, Libanio si esprime con toni forti quando il governatore scaglia la sua violenza contro gli artigiani: *τοῖς χειροτέχναι ... τὰς πληγὰς ἐκείνας ἤκουσα τὰς ἀμυθήτους γενέσθαι, παρ’ ὧν περ ἤλπισε καὶ θανάτους ἔσεσθαι*⁸². L’orazione attesta una prassi

⁷⁶ A quanti lo definivano *βαρύς*, Libanio poteva ribattere: *Βαρὺς ἐγώ; τί οὖν ἐστὶν ἀκούειν τῶν ἐπιτῶν ἐργαστηρίων ὅποτε παρίοιμι λεγόντων; ... οὐχ ὁ καὶ τὰς τῶν πενεστάτων προσρήσεις ἀμειβόμενος τοῖς ἴσοις* (Lib., *Or.* 2, 6, FÖRSTER I, pp. 240-241).

⁷⁷ PLRE I, s.v. «Philagrius 2», p. 693.

⁷⁸ Sulle crisi di approvvigionamento vd. P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV^e siècle apr. J.-C.*, Paris 1955, pp. 118-120. La terra aveva sofferto le conseguenze di un inverno sfavorevole e di una primavera infelice, e si può ben comprendere il danno che ne scaturì per il raccolto, risultato scarso e di pessima qualità in quell’annata, vista l’importanza delle piogge autunnali, invernali e primaverili nei paesi caratterizzati da estati secche. La conseguenza immediata fu la lievitazione del prezzo del pane, cui seguirono le misure prese nei confronti della corporazione dei *sitopoioi*. Sull’organizzazione dei *sitopoioi* in corporazione vd., PETIT, *Libanius [supra]*, pp. 107 e 119. Vd. anche P.-L. MALOSSE, «La femme du boulanger, le fonctionnaire corrompu et le sophiste (Libanius, Disc. 29)», *KOINONIA* 33, 2009, pp. 121-133. Cf. G.K. KURBATOV, «La corporation des boulangers à Antioche au IV^e siècle ap. J.-C.», *VDI*, 1965, pp. 141-153.

⁷⁹ Lib., *Or.* 1, 207-208 (FÖRSTER I, pp. 175-6): *Ἐπειδὴ ... ἦκεν ἐπὶ μάστιγας, οὗ πλεῖστοι τοῦτο ἐμελλον ὄψεσθαι. Ὅ μὲν δὴ ἐπὶ τοῦ ζεύγους καθήμενος ἠρώτα παίων ... προὔβεβήκει μὲν ἐπὶ σῶμα ἕβδομον.*

⁸⁰ PLRE I, s.v. «Eutropius 3», p. 318; PETIT, *Les fonctionnaires* [n. 9], s.v. «Eutropius V», pp. 105-106.

⁸¹ Lib., *Or.* 4, 30 (MARTIN, p. 125).

⁸² Lib., *Or.* 4, 26 (MARTIN, p. 124).

sadica, ma non singolare, poiché il *consularis* in questione non era il solo ἄρχων che preferiva procurare una morte lenta sotto i colpi del flagello, col pretesto di non voler ricorrere alla spada: «non consegna alla spada coloro che hanno compiuto crimini degni della pena capitale, perché dice di essere cauto e contrario a questo tipo di morte; ma ottenendo lo stesso risultato con la sferza, non crede di compiere ciò che dice di evitare [...] Egli ha ucciso molti con la flagellazione, ma dice di non averli uccisi, poiché lo ha fatto con le percosse. Questo metodo è molto più crudele, perché provoca una morte lenta al posto di una morte veloce⁸³». Eutropio non si limitava a trarre piacere dall'infliggere dolore fisico, ma il suo sadismo toccava l'apice con le umiliazioni psicologiche a cui rimanda certamente la prassi di far nascondere il viso dell'uomo sottoposto al supplizio sotto una maschera a forma di testa d'asino⁸⁴, aggiungendo così alla sofferenza la derisione, al dolore il piacere altrui⁸⁵.

Dall'analisi dei passi citati si può sintetizzare la posizione del retore di fronte alla violenza legata alla sfera della giustizia: Libanio non si opponeva né alla pena capitale, né alla tortura, che secondo lui era spesso necessaria per scoprire la verità⁸⁶, ma si scagliava con tutta la sua *vis* polemica contro i governatori che fa-

⁸³ Lib., *Or.* 4, 36-38 (MARTIN, pp. 126-127): ξίφει μὲν γὰρ τοὺς ἄξια θανάτου δεδρακότας οὐ παραδίδωσιν, εὐλαβῆς εἶναι λέγων καὶ πρὸς τοὺς τοιοῦτους ὀκνηρὸς θανάτους, μάστιγι δὲ ταῦτ' οὐκ οἶεται δρᾶν ὃ φησι φεύγειν ... Καὶ ταύταις ταῖς πληγαῖς πολλοὺς ἀποκτείνοντας οὐκ ἀποκτεῖναι φησι, διότι πληγαῖς. Ἔστι δὲ τὸ οὕτω πολλῶν δεινότερον, βραδὺν ἀντ' ὀξέος ποιοῦν τοῦ θανάτου τὸν τρόπον.

⁸⁴ La pratica riportata da Libanio di applicare al condannato alle percosse una maschera d'asino per eccitare l'ilarità degli spettatori può aver assunto anche un significato religioso (vd. R. PACK, «An onoccephalic mask», *HTJBR* 48, 1955, 93-96). Se il passo libaniano pare essere l'unica testimonianza su questo strano costume, probabilmente tipico di Antiochia, l'asino è, invece, attestato nell'arsenale delle provocazioni anticristiane (vd. Minucio Felice, *Octavius* 28, 7; 9, 3. I cristiani sono accusati di adorare una testa d'asino in Tertulliano, *Apol.* 16.), basti pensare al famoso graffito del *Pedagogium* del Palatino, che rappresenta un personaggio adorante un uomo crocifisso con la testa d'asino, con la legenda, in greco, «*Alexamenos* adora Dio (numerose sono le riproduzioni, vd. M. SIMON, *La civilisation de l'Antiquité et le Cristianisme*, Paris 1972, fig. 83). Resta, infine, il carattere ingiurioso dell'asino: vd. Phaedr., 2, 7, 5.

⁸⁵ Lib., *Or.* 4, 37 (MARTIN, p. 127): κρύπτων τὸ τοῦ χαινομένου πρόσωπον ὑφ' ἑτέρῳ, πῖλος τοῦτ' ἔστιν εἰς ὄνου πρόσωπον πεποιημένος, μίγνυς τῷ τοιοῦτῳ κακῶ γέλωτα καὶ προστιθεὶς διὰ τῆς τέρψεως τῇ συμφορᾷ, ποιοῦντος τι καὶ τοῦ κώδωνος, καὶ τὸν γενόμενον ἂν διὰ τῶν δακρύων ἔλεον ἐξορίζων – «nascondendo il volto del suppliziato sotto un altro volto, che è una maschera a forma di testa d'asino, unisce alla sofferenza la derisione per il piacere degli altri, contribuendo a ciò anche la campanella, e allontana la pietà che avrebbe provocato la vista delle lacrime».

⁸⁶ Lib., *Or.* 45, 27-28 (FÖRSTER III, pp. 372-373).

cevano morire lentamente sotto i colpi di frusta uomini non condannati a morte⁸⁷.

Da tali constatazioni scaturisce l'invito al γνῶθι σεαυτόν, ed a scelte strettamente legate alle proprie inclinazioni che portino a rifiutare la carica governatoriale – πρὸς οὓς εἶποίμ' ἂν ὅτι χρῆν αὐτοὺς ἑαυτοὺς ἐγνωκότας ἰδιωτεύειν, ἀλλ' οὐκ ἐθέλειν ἄρχειν ἀδυνατοῦντας ἄρχειν –, la quale implicava l'assolvimento di compiti legati alla funzione di *index*: «se le situazioni, infatti, necessitano entrambe le cose, la tortura e la morte, ed egli fugge sia l'una che l'altra, come può essere governatore non assolvendo a tutti i doveri legati alla sua carica? Infatti in molti casi solo con la tortura si può scoprire la verità, e con la morte del colpevole un criminale può diventare più mite⁸⁸».

La teoria libaniana sulle punizioni non presenta un carattere riformativo. La pena ai suoi occhi ha il duplice obiettivo della punizione e della deterrenza: «è compito del governatore mandare a morte colui che non è degno di vivere, e di tenere sotto controllo gli altri per paura di una simile fine. Il governatore, infatti, che è stato messo al suo posto per salvare le leggi, ha il dovere di muovere guerra a chiunque agisca contro la legge⁸⁹».

L'indignazione si fa più forte contro coloro cui, come Eutropio o Florenzio, ripugna comminare la pena capitale, ma la impartiscono di fatto per mezzo della flagellazione o delle percosse, in maniera più ipocrita e particolarmente crudele.

«Non chiameremo, dunque, omicida costui, per colpa del quale alcuni sono morti, solo perché non ha ottenuto questo risultato con la spada? Ma proprio questo, anzi, rende la cosa ancora più orrenda. Chi, infatti, tra quelli condannati a morte, non preferirebbe morire così, piuttosto che in quell'altro modo? Certamente tutti, a meno che qualcuno non ritenga che restare per ore sotto i colpi delle percosse sia più sopportabile di un solo colpo decisivo. Io penso che, anche tra coloro che uccidono nelle strade, quelli che utilizzano la spada siano meno crudeli di quelli che procedono attraverso lunghe torture. Ed egli, che uccide coloro che la legge gli affida e non ritiene di essere un assassino perché non uti-

⁸⁷ Lib., *Or.* 46, 7 (CASELLA, pp. 116-117).

⁸⁸ Lib., *Or.* 45, 27 (FÖRSTER III, pp. 372-373): Εἰ γὰρ δὴ τὰ μὲν πράγματα τούτων ἀμφοτέρων δεῖται, καὶ βασάνων καὶ θανάτων, ὁ δὲ καὶ ταῦτα κάκεινα φεύζεται, πῶς ἂν ἄρχων εἴη μὴ τὸ τῆς ἀρχῆς ἅπαν ποιῶν; Βασάνῳ γὰρ τάληθές ἐν πολλοῖς εὐρίσκοιτ' ἂν μόνη τῷ τε τῶν ἐξελεγκομένων θανάτῳ τάχ' ἂν τις τῶν πονηρῶν γένοιτο μετριώτερος (trad. NORMAN, 187).

⁸⁹ Lib., *Or.* 45, 28 (FÖRSTER III, p. 373): τουτὶ δὲ ἄρχοντος ἔργον τὸν μὲν οὐκ ὄντα ζῆν ἄξιον πέμπειν ἀποθανούμενον, τοὺς δ' ἄλλους τῷ φόβῳ τῶν ἴσων κατέχειν. Παντὶ γὰρ τῷ τοῖς νόμοις ἐναντία ποιῶντι πολεμεῖν τὸν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς προσήκει τὸν βοηθεῖν τεταγμένον τοῖς νόμοις. (trad. NORMAN, 187).

lizza il ferro, sappia che viola la legge due volte: e per aver privato un uomo della vita, e per averlo fatto in un modo piuttosto crudele. [...] Tu che hai fatto perire con percosse un uomo che non hai ucciso con la spada, dici di essere senza macchia? Chi lo potrà sopportare?»⁹⁰.

Questa ripugnanza di principio a far morire i colpevoli sembra essere propria dei governatori cristiani⁹¹, e si può ipotizzare che Eutropio (questo atteggiamento è un indizio molto più importante della formula stereotipata di *Or.* 4, 28⁹²), come Tisameno e Florenzio, fosse un cristiano⁹³.

Sembra che i governatori cristiani, come Florenzio, avessero la tendenza a non abusare della pena di morte, ma la loro brutalità, più ipocrita, non era meno criminale, così che questi funzionari cristiani non si comportavano comunque secondo la morale cristiana.

Alla stessa stregua di Florenzio meritava di essere chiamato omicida Tisameno⁹⁴, un altro governatore verisimilmente cristiano (protagonista dell'*Or.* 45, già citata a più riprese, e dell'*Or.* 33), il quale, mentre si accingeva ad iniziare un processo, adducendo come pretesto il fastidio arrecatogli dal canto dei monaci che in quel momento stavano arrivando in città, balzando dal seggio, se ne andò, lasciando la causa irrisolta, e gli accusati morire lentamente nelle prigioni in attesa di un giudizio⁹⁵. A Tisameno, nel discorso 33, Libanio rimprovera di non «smettere di aumentare il numero dei detenuti, senza mai tirare nessuno fuori dalla prigione ... a tal punto che per i prigionieri morire sembrava una sorte meno dolorosa di vedere le loro ossa rompersi sotto la pelle⁹⁶», come se suo impegno preci-

⁹⁰ Lib., *Or.* 46, 9 (FÖRSTER III, p. 383): Τοῦτον οὖν οὐ προσεροῦμεν ἀνδροφόνον, δι' ὃν οἴχονται τινες, ὅτι μὴ ξίφει τουτ' ἔδρασεν; ἀλλ' αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ δεινότερόν ἐστι. τίς γὰρ οὐκ ἂν ἐλοιτο τῶν ἐπὶ θάνατον ἀγομένων οὕτω μᾶλλον ἢ κεινῶς ἀποθανεῖν; πᾶς ἂν, πλὴν εἴ τις τὴν ἐν ταῖς πληγαῖς διατριβὴν μιᾶς τομῆς ὀξείας κουφότερον ἡγεῖται. ἐγὼ δὲ καὶ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς ἀποκτιννύντων τοὺς ξίφει τῶν διὰ μακρῶν ἀλγημάτων ἡγοῦμαι μετρωτέρους. Ὁ δ' οὐς δίδωσιν ὁ νόμος ἀποκτείνας οὐκ οἴομενος εἶναι φονεύς, διότι μὴ σιδήρω, διπλῆ τὸν νόμον ἀδικῶν, καὶ τοῦ ζῆν ἀποστερήσας καὶ λυπηροτέρῳ τρώπῳ (trad. CASELLA, 117-119).

⁹¹ Vd. Lib., *Or.* 30, 20 (FÖRSTER III, pp. 97-98).

⁹² Vd. MARTIN, 292. PETIT, *Les fonctionnaires* [n. 7], p. 105, basandosi proprio su *Or.* 4, 28 lo definisce pagano.

⁹³ Per i problemi di coscienza che l'esercizio del potere creava ai cristiani vd. J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Antioch: City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, 36 n. 4.

⁹⁴ PLRE I, s.v. «Tisamenus», pp. 916-917; PETIT, *Les fonctionnaires* [n. 7], s.v. «Tisamenus», pp. 255-257.

⁹⁵ Lib. *Or.* 45, 26 (FÖRSTER III, p. 371). Vd. L. DE SALVO, *Giudici e giustizia ad Antiochia. La testimonianza di Libanio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana XI* [n. 38], p. 495, n. 46.

⁹⁶ Lib., *Or.* 33, 41 (FÖRSTER III, p. 186).

puo fosse quello di dedicarsi alla tortura nel carcere, piuttosto che quello di portare a termine i processi⁹⁷.

Il fatto che entrambi i governatori in questione, Florenzio e Tisameno, siano cristiani non deve assolutamente indurre a pensare che Libanio giudicasse sulla base del credo religioso, cosa peraltro inopinabile se si pensa che i suoi più acerrimi nemici erano dei pagani (Icario, Proculo, Eustazio). Egli mira soltanto a mettere in luce una condotta ben lontana dai precetti della carità cristiana. Così, ad esempio, a Tisameno ripugna la pena di morte e, a tal proposito, Libanio gli lancia contro le medesime accuse che Giuliano aveva lanciato ai cristiani, cioè che essi non potevano diventare governatori, poiché la loro legge impediva di versare sangue umano. «Ci sono alcuni – si tratta indubbiamente dei cristiani – che affermano di non essere capaci di sottoporre gli uomini alla tortura»⁹⁸, ed è per questo che Libanio riteneva che non dovessero accedere al rango governatoriale. In realtà, tali governatori procuravano la morte in modo più efferato, a colpi di frusta, o a causa di un soggiorno prolungato dentro una prigione affollata, quando «degli uomini fanno scorrere fiumi di sangue, nei tribunali, a causa di colpi di frusta, che continuano a dare anche quando le vittime hanno esalato l'ultimo respiro»⁹⁹.

Dinanzi a tanta ferocia che, pur lontana dall' esecuzione, si macchiava ugualmente e forse più turpemente di sangue, Libanio poteva a buon diritto denunciare a Teodosio che i suoi governatori erano degli assassini: ἴσθι τοίνυν σοι φονέας ὄντας τοὺς ἐπὶ τὰ ἔθνη πεμπομένους ἄρχοντας, ὃ βασιλεῦ¹⁰⁰. Agli occhi di Libanio, i governatori che, per la loro incuria o la loro venalità, causano la morte di tante persone commettono un crimine: «Appliquer la peine capitale avant de détenir la preuve de la culpabilité c'est bien commettre une meurtre¹⁰¹».

⁹⁷ DE SALVO, *Giudici e giustizia ad Antiochia* [n. 95], p. 491.

⁹⁸ Lib., *Or.* 45, 27 (FÖRSTER III, pp. 372-373): εἰσὶ τινες οἱ ... παρελθόντες εἰς τὴν ἀρχὴν οὐ τῆς αὐτῶν εἶναι φύσεώς φασιν οὔτε βασανίζειν ἄνθρωπον τὴν διὰ τῶν πλευρῶν βάσανον οὔτε ξίφος παραδιδόναι τῷ δημίῳ.

⁹⁹ Lib., *Or.* 45, 29 (FÖRSTER III, pp. 373-374): ὅταν δὲ ἄνθρωποι ῥύακας μὲν αἵματος ἐν τοῖς δικαστηρίοις διὰ τῶν μαστίγων ποιῶσι, τύπτωσι δὲ καὶ ψυχὴν ἀφέντας.

¹⁰⁰ Lib., *Or.* 45, 3 (FÖRSTER III, p. 360).

¹⁰¹ B. SCHOULER, «Un enseignant face aux prisons de son temps», *Pallas* 72, 2006, 291. Vd. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, pp. 193-201 in cui si sofferma sulla *velox poena* vd. CTh. 9, 2, 3 del 380 con cui Teodosio vietava che si venisse incatenati prima che fosse provata la colpevolezza: *Nullus in carcerem, priusquam convincatur, omnino vincitur*. Cfr. con CTh.9, 3, 1. Sulla topografia delle prigioni di Antiochia vd. M. MATTER, *Libanios et les prisons d'Antioche*, in C. BERTRAND-DAGENBACH-A. CHAUVOT-J.-M. SALAMITO-D. VAILLANCOURT eds., *Carcer II, Prison et privation de liberté dans l'Empire Romain et l'Occident médiéval, Actes du colloque de Strasbourg, décembre 2000*, Paris 2004, 64-68.

I discorsi libaniani appaiono permeati da quella *philantropia* che caratterizza il retore in modo peculiare. Ed eccolo scagliare violentemente accuse di prevaricazione ed incompetenza a governatori che, facilmente influenzabili e sensibili alle sollecitazioni, non rispettavano né applicavano le leggi imperiali, determinando l'impressione di una giustizia molto parziale e molto dubbia. Il problema appare alquanto delicato dal momento che gli illeciti risultavano commessi da coloro che avevano il compito di far rispettare la legge. Eppure la legislazione tardoimperiale è colma di tentativi miranti a porre un freno alla corruzione di giudici e funzionari¹⁰², a cui probabilmente allude Libanio quando parla di *πλῆθος νόμων παλαιῶν τε καὶ νέων ὑπὸ τῶν ἀεὶ κρατούντων τιθεμένων*¹⁰³; ma l'insistere, da parte dell'autorità centrale, su tali temi è una prova dell'incapacità di fare osservare la normativa esistente.

Università degli Studi di Messina

Marilena Casella
marilena.casella@tin.it

¹⁰² Un intero titolo del Codice teodosiano (CTh. 9, 27, 1-7) contiene disposizioni contro la corruzione dei giudici.

¹⁰³ Lib., *Or.* 52, 3 (FÖRSTER IV, p. 26).